



Decreto Dirigenziale n. 37 del 02/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IN PROCEDURA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 208, D. LGS. 152/06, DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, UBICATO NEL COMUNE DI FISCIANO ALLA VIA CUPA DI PATTANO N° 17, DELLA DITTA METALSEDI S.R.L., NONCHE' AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ART. 269 COMMA 2, D. LGS. 152/06.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazione di Giunta n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure regionali per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata deliberazione n. 1411/07 è stata modificata;
- la ditta Metalsedi s.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Fisciano (Sa) in via Cupa di Pattano n°7, ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, in data 25/01/2011, prot. 0055450, istanza di autorizzazione del progetto per un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi provenienti da cicli di produzione e consumo;
- la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa acquisita in data 07/10/2011 (prot.757554), 02/07/2012 (prot.505829), 14/11/2012 (prot.838813) e 10/12/2012 (prot.910668);
- con D.D. n. 1092 del 06/10/2010, il progetto in parola è stato escluso dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 16.09.2010, con le seguenti prescrizioni:
 1. modificare il trattamento delle emissioni derivanti dal punto E3 in modo tale che i cicloni fungano da pretrattamento per il filtro a maniche (e non viceversa);
 2. adottare le pannellature antirumore citate nello "Studio ambientale preliminare";
 3. sostituire le vasche interrato usate per lo stoccaggio e l'utilizzo delle soluzioni alcaline nell'impianto di destagnatura con serbatoi fuori terra, dotati di bacini di contenimento e di tutto quanto prevede la normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
 4. escludere dal trattamento in R3 i rifiuti caratterizzati dai codd. CER 190501 e 200203;
 5. concordare con l'ARPAC un piano di monitoraggio:
 - del corretto smaltimento dei reflui liquidi ottenuti dalla lavorazione dei RAEE;
 - del corretto smaltimento dei reflui oleosi generati dal trattamento di disoleazione;
 - della periodica sostituzione del carbone attivo (e dello smaltimento del carbone esausto);
 6. comunicare all'ARPAC i risultati delle indagini geognostiche che la Ditta ha in programma (cfr. la Perizia Tecnica Giurata trasmessa con nota prot. 550788 del 28/6/2010);

CONSIDERATO che:

- in data 04.12.2012 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D. Lgs. 152/06, conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa e conseguente rinvio ad altra seduta;
- in data 10.12.2012, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi conclusasi con **parere favorevole**, ai sensi degli artt. 208 e 269, D. Lgs 152/06, subordinando il rilascio dei decreti autorizzativi alla presentazione del nulla osta dell'ASI e con le prescrizioni di seguito riportate:
 - per l'art. 269:
- il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la

valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;

PRESO ATTO che la ditta ha trasmesso:

- in data 07/02/2014, prot. 0090253, l'attestato dell'ASI, prot. n. 520 del 05/02/2014;
- in data 21/03/2014, prot. 0201901, l'autocertificazione di iscrizione alla CCIAA e la dichiarazione che non sussistono cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- in data 27/03/2014, prot. 0219016, il quadro riepilogativo dei CER con relative quantità ed operazioni di recupero, in conformità di quanto riportato con D.D. n. 1092/2010 di esclusione dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale;
- che è stata verificata la congruità del progetto di che trattasi con quello assunto alla verifica di assoggettabilità;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per i lavori di adeguamento in procedura ordinaria dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 5880/02;
- la D.G.R.C. n. 2210/03;
- la D.G.R.C. n. 778/07;
- la D.G.R.C. n. 1411/07;
- la D.G.R.C. n. 388/12;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Metalsedi s.r.l.**, con sede legale ed operativa nel Comune di Fisciano (Sa) in via Cupa di Pattano n° 7, legali rappresentanti Confalone Roberto e Senatore Ernesto, per i lavori di adeguamento in procedura ordinaria di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi provenienti da cicli di produzione e consumo, su una superficie complessiva di ca 7.500 mq, riportato in catasto terreni di Fisciano al foglio n°5 particelle nn. 288 e 467, di cui 4.000 mq adibiti all'attività de qua, così come licenziato nella Conferenza di Servizi del 10.12.2012.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori al Comune di competenza e all'UOD di Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'UOD di Salerno, trasmettendo, altresì, apposita perizia giurata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato;

- il decreto autorizzativo all'esercizio dell'impianto avrà inizio successivamente alla comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, attestante la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e dopo l'emanazione del decreto dirigenziale da parte dell'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, previa presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 19 dell'allegato 1 all D.G.R. 1411/07;
- al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, la Ditta dovrà provvedere alla cancellazione dell'iscrizione dal registro provinciale per le procedure semplificate, di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06, dandone comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- la Ditta dovrà trasmettere annualmente, a questo U.O.D., il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- la Ditta dovrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato B e C alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nella seguente tabella:

Codice Rifiuto	Descrizione	MESSA IN RISERVA R13				ATTIVITA' DI RECUPERO R3-R4			
		T/giorno	Mc/giorno	T/anno	mc/anno	T/giorno	Mc/giorno	Mc/anno	T/anno
[020104]	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	11,27	16	300	428,57	11,27(R3)	16 (R3)	428,57 (R3)	300(R3)
[020110]	Rifiuti metallici	11,27	11,27	300	300	11,27(R4)	11,27(R4)	500(R4)	500(R4)
[020701]	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	2.60	2.60	300	300	-	-	-	-
[030101]	Scarti di corteccia e sughero	2.60	3,25	300	375	-	-	-	-
[030105]	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	2.60	3,25	300	375	-	-	-	-
[030301]	Scarti di corteccia e legno	2.60	3,25	300	375	-	-	-	-
[040221]	Rifiuti da fibre tessili grezze	2.60	4,30	300	500	-	-	-	-
[040222]	Rifiuti da fibre tessili lavorate	2.60	4,30	300	500	-	-	-	-
[070213]	Rifiuti plastici	5	7,14	300	428,57	5(R3)	7,14 (R3)	714,28 (R3)	500(R3)
[100101]	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	2.60	2.60	600	600			-	-
[100102]	Ceneri leggere di carbone	2.60	2.60	500	500	-	-	-	-
[100103]	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	2.60	3,25	500	691,20	-	-	-	-

[100115]	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	2,60	2,60	500	500	-	-	-	-
[100117]	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	2,60	2,60	500	500	-	-	-	-
[100210]	Scaglie di laminazione	11,27	11,27	1500	1500	11,27(R4)	11,27(R4)	1500(R4)	1500(R4)
[100299]	Rifiuti non specificati altrimenti	11,27	11,27	1500	1500	11,27(R4)	11,27(R4)	1500(R4)	1500(R4)
[100899]	Rifiuti non specificati altrimenti	11,27	11,27	1500	11,27(R4)	11,27(R4)	1500(R4)	1500(R4)	11,27(R4)
[110206]	Rifiuti della lavorazione idrometallurgia del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	11,27	11,27	1500	1500	11,27(R4)	11,27(R4)	1500(R4)	1500(R4)
[110299]	Rifiuti non specificati altrimenti	11,27	11,27	1500	1500	11,27(R4)	11,27(R4)	1500(R4)	1500(R4)
[110501]	Zinco solido	11,27	11,27	800	800	11,27(R4)	11,27(R4)	1500(R4)	1500(R4)
[110599]	Rifiuti non specificati altrimenti	5	5	500	500	5(R4)	5(R4)	800(R4)	800(R4)
[120101]	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	11,27	11,27	2000	2000	11,27(R4)	11,27(R4)	2000(R4)	2000(R4)
[120102]	Polveri e particolato di materiali ferrosi	11,27	11,27	2000	2000	11,27(R4)	11,27(R4)	2000(R4)	2000(R4)
[120103]	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	11,27	11,27	2000	2000	11,27(R4)	11,27(R4)	3500(R4)	3500(R4)
[120104]	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	11,27	11,27	2000	2000	11,27(R4)	11,27(R4)	3500(R4)	3500(R4)
[120105]	Limatura e trucioli di materiali plastici	5	7,14	200	285,71				
[120199]	Rifiuti non specificati altrimenti	5	5	1000	1000	5(R4)	5(R4)	2000(R4)	2000(R4)
[150101]	Imballaggi in carta e cartone	5	5,25	300	285,71	5(R3)	5,25 (R3)	285,71 R3)	300 R3)
[150102]	Imballaggi in plastica	5	7,14	300	428,57	5(R3)	7,14 R3)	428,57 R3)	300 R3)
[150103]	Imballaggi in legno	5	6,25	100	125	5(R3)	6,25	125 R3)	100 R3)
[150104]	Imballaggi metallici	11,27	11,27	4000	4000	11,27(R4)	11,27(R4)	8000(R4)	8000(R4)
[150105]	Imballaggi in materiali compositi	5	10	250	500	5 (R3)	10 R3)	1000 R3)	500 R3)
[150106]	Imballaggi in materiali misti	5	10	250	500	5 (R3)	10 (R3)	1000 R3)	500 R3)

[160103]	Pneumatici fuori uso	2,60	16,25	300	1875	-	-	-	-
[160117]	metalli ferrosi	11,27	11,27	2000	2000	11,27(R4)	11,27(R4)	5000(R4)	5000(R4)
[160118]	metalli non ferrosi	11,27	11,27	2500	2500	11,27(R4)	11,27(R4)	5000(R4)	5000(R4)
[160119]	plastica	5	7,14	200	285,71	5 (R3)	7,14 (R3)	285,71 (R3)	200(R3)
[170201]	legno	5	6,25	200	250	5 (R3)	6,25 (R3)	250(R3)	200(R3)
[170203]	plastica	5	7,14	200	285,71	5 (R3)	7,14 (R3)	285,71(R3)	200(R3)
[170401]	rame, bronzo, ottone	11,27	11,27	500	500	11,27(R4)	11,27 (R4)	1500(R4)	1500(R4)
[170402]	Alluminio	11,27	11,27	1200	1200	11,27(R4)	11,27 R4)	2000(R4)	2000(R4)
[170403]	Piombo	11,27	11,27	1200	1200	11,27(R4)	11,27 (R4)	1000(R4)	1000(R4)
[170404]	Zinco	11,27	11,27	1200	1200	11,27(R4)	11,27 (R4)	1700(R4)	1700(R4)
[170405]	Ferro e acciaio	11,27	11,27	5000	5000	11,27(R4)	11,27(R4)	8000(R4)	8000(R4)
[170406]	Stagno	11,27	11,27	1200	1200	11,27(R4)	11,27 (R4)	3000(R4)	3000(R4)
[170407]	Metalli misti	11,27	11,27	1200	1200	11,27(R4)	11,27 (R4)	3000(R4)	3000(R4)
[190102]	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	11,27	11,27	1000	1000	11,27(R4)	11,27 (R4)	1000(R4)	1000(R4)
[190112]	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	2,60	2,60	500	500			-	-
[190118]	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	5	5	500	500	5(R4)	5(R4)	1500(R4)	1500(R4)
[191001]	Rifiuti di ferro e acciaio	5	5	2000	2000	5(R4)	5(R4)	3000(R4)	3000(R4)
[191002]	Rifiuti di metalli non ferrosi	11,27	11,27	1500	1500	11,27(R4)	11,27(R4)	3000(R4)	3000(R4)
[191004]	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003	5	5	1000	1000	5(R4)	5(R4)	1500(R4)	1500(R4)
[191201]	Carta e cartone	5	5,25	100	95,23				
[191202]	Metalli ferrosi	11,27	11,27	2000	2000	11,27(R4)	11,27(R4)	3000(R4)	3000(R4)
[191203]	Metalli non ferrosi	11,27	11,27	2000	2000	11,27(R4)	11,27(R4)	3000(R4)	3000(R4)
[191204]	Plastica e gomma	5	7,14	100	142,85				
[191207]	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	5	6,25	100	125	5(R3)	6,25(R3)	125(R3)	100(R3)
[191208]	Prodotti tessili	5	8,30	100	166,66	5(R3)	8,30(R3)	166,66(R3)	100(R3)
[191212]	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	5	5,5	2000	2222,22	2,5 (R3) 2,5 (R4)	2,75 (R3) 2,75 (R4)	2777,775 (R3) 2777,775 (R4)	2500 (R3) 2500 (R4)
[200101]	Carta e cartone	11,27	11,83	500	476	11,27(R3)	11,83 (R3)	95,23(R3)	100(R3)
[200110]	Abbigliamento	11,27	18,80	100	166,66	11,27(R3)	18,80 (R3)	166,66 (R3)	100(R3)
[200111]	Prodotti tessili	11,27	18,80	100	166,66	11,27(R3)	18,80 (R3)	166,66 (R3)	100(R3)

[200138]	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	11,27	14	300	375	11,27(R3)	14(R3)	375(R3)	300(R3)
[200139]	Plastica	11,27	16	500	714,28	11,27(R3)	16(R3)	714,28 (R3)	500(R3)
[200140]	Metallo	11,27	11,27	3000	3000	11,27(R4)	11,27(R4)	3000(R4)	3000(R4)
	Totale			62800					88411,27

- la quantità massima stoccabile di rifiuti, in ogni momento, così come indicato nella D.G.R.C. n.1411/07, non deve essere superiore a 1 mc per ogni 4 mq. di superficie ($4000\text{mq}/4\text{mq} = 1000\text{mc/die}$);
- i RAEE dovranno essere trattati in conformità del D. Lgs. 151/2005, allegati 1 e 2 e a decorrere dal 12/04/2014 in conformità al D. Lgs. del 14/03/2014 n. 49;
- le operazioni di trattamento [R3 ed R4] non dovranno superare le 90.000 tonn/annue e le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere pari a 63.000 tonn/annue, come da decreto V.I.A. n. 1092/2010;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

AUTORIZZARE, altresì la ditta **Metalsedi s.r.l.**, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera dell'impianto de quo, secondo il progetto approvato nella Conferenza di Servizi del 10/12/2012 in conformità al D. Lgs. n. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

VINCOLARE l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti prescrizioni:

1. il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
6. che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
7. **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
8. **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
9. **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
10. **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
11. **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
12. **ottemperanza** delle prescrizioni di cui al D.D. n. 1092/2010 di esclusione procedura V.I.A.

PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione non esonera la ditta Metalsedi s.r.l. dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto la ditta Metalsedi s.r.l., con sede legale nel Comune di Fisciano (Sa) in via Cupa di Pattano n°7.

TRASMETTERE copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Fisciano, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C., alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta